

Protocollo DDA/0002249 del 18 luglio 2024

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14256, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2152/DDA/LS)

Con istanza DDA/14256, acquisita in data 15 luglio 2024 (prot. n. DDA/0002201), è stata segnalata dalla DcP (Digital Content Protection S.r.l.), giusta delega della Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://switchrom.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere videoludico, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Nintendo Co. Ltd.	Animal Crossing: New Horizons	2020	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Luigi's Mansion 3	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Luigi's Mansion 2 HD	2024	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Odyssey	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Smash Bros. Ultimate	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Xenoblade Chronicles 3	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario RPG	2023	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 8 Deluxe	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario vs. Donkey Kong	2024	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Princess Peach Showtime	2024	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Café ReMix	2020	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Paper Mario: The Thousand-Year Door	2024	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Bros. Wonder	2023	<omissis>

Direzione servizi digitali

Nintendo Co. Ltd.	Sonic Superstars	2023	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Sonic Frontiers	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Kirby and the Forgotten Land	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Violet	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Legends: Arceus	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom	2023	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Splatoon 3	2022	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Maker 2	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	2017	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo e-mail hasanurkazi12@gmail.com, risulta verosimilmente registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 57d3731106f549efb8599a89f6459698.protect@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società DigitalOcean LLC, con sede in 101 Ave of the Americas, 10th Floor, New York, New York, 10013, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@digitalocean.com; alla medesima società appaiono

Direzione servizi digitali

verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Ashburn, Virginia, Stati Uniti d’America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto dell’istanza e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il numero di istanza “DDA/14256”, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione dell’ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/14256**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 31 luglio 2024**.

Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore